

L'ITALIA DEL LAVORO NEL DOPOGUERRA.  
LA DOTTRINA GIUSLAVORISTICA TRA 'CONTINUITÀ' E VOLONTÀ DI  
CAMBIAMENTO

Antonio Genovese\*

Rielaborazione di alcuni temi e snodi problematici, oggetto di analisi nella tesi di laurea in Storia del diritto moderno e contemporaneo, dal titolo *Il diritto del lavoro nel dibattito dottrinale. Dal secondo dopoguerra agli anni del garantismo giuridico*, discussa presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Salerno, il 31 marzo 2021.

Relatore: Prof.ssa Ileana Del Bagno. Correlatore: Prof. Gian Paolo Trifone

**Presentazione:**

L'elaborato del Dr. Antonio Genovese affronta il complesso tema del definirsi del Diritto del lavoro nei decenni appena successivi alla caduta del regime fascista. La fase di transizione verso un ordinamento rinnovato alla luce dell'avvento della Repubblica e dei principi democratici fissati nella Costituzione, pose non poche tensioni ed incertezze nei settori giuridici ed istituzionali in cui gli agganci e gli strascichi, anche ideologici, al sistema corporativistico del Ventennio mantennero ancora dosi non trascurabili di vitalità.

L'indagine, ben strutturata, è stata condotta con passione e determinazione, portando alla luce la problematicità ed i punti di snodo che nella *scientia iuris* hanno accompagnato i cambiamenti necessari all'emersione e l'autonomia di una disciplina non secondaria nel costruendo ordinamento nazionale, alla luce dei precipi fondamentali fissati negli artt. 4, 36, 39, 41 della Carta. La ricerca ha esaminato gli orientamenti dominanti emergenti in dottrina, senza trascurare di seguire le difficoltà incontrate dalla vicenda istituzionale delle cattedre universitarie dedicate. Lo stesso può affermarsi riguardo ai sindacati ed al diritto di sciopero nella loro non scontata evoluzione, che inevitabilmente si è intersecata, non senza reciproche contaminazioni, con lo sviluppo della disciplina.

Il testo, oltre ad avvalersi di importanti e recenti lavori di analisi, tra le fonti più significative, con riferimento agli anni '50 e '60, ha soffermato l'osservazione su un corposo numero di contributi pubblicati sulle riviste scientifiche, di vecchio e nuovo conio, e negli atti dei Convegni. Si tratta di relazioni e scritti coevi che consentono di ricostruire il tenore e l'andamento delle dispute e delle formulazioni dottrinali, nonché di tastare il polso delle influenze e dei contrasti interni ad una materia giuridica che presenta, come sua costante, la necessità ad interagire con le questioni poste dall'economia e dalla società.

L'attività di studio e l'originale ricerca condotte su più piani, lungo un percorso variegato ma sostanzialmente unitario, appare meritevole di apprezzamento e condivisione.

Prof.ssa Ileana Del Bagno (Relatore)

Il Dr. Genovese presenta una elaborazione sistematica della materia giuslavoristica a partire dalla crisi del modello corporativo successivo alla caduta del regime fascista, fino agli anni 60 del Novecento. In un percorso che attraversa la cosiddetta 'stagnazione' della fine degli anni 40, dovuta all'incerto passo con cui la scienza del diritto del lavoro prova ad abbandonare il paradigma statalistico al fine del riconoscimento della tutela del lavoratore oltre il sistema che lo considererebbe suo mero ingranaggio, è a datare dall'entrata in vigore della Costituzione che il lavoratore medesimo viene considerato soggetto di 'diritti' in chiave libertaria e, al contempo, cooperativa, secondo le direttive della contrattazione collettiva, del rapporto di

Università degli Studi di Salerno

lavoro e del concetto di utilità sociale dell'impresa. Il contrasto tra le posizioni 'pubblicista' e 'privatista' è altresì posto in evidenza al fine di rimarcare la diversità di posizioni in ambiente giuridico riflettente la divergenza delle posizioni ideologiche, in un momento di accesi contrasti politici. La dimensione conflittuale del diritto sindacale, cui si lega il tema del diritto allo sciopero, apre nuovi fronti di dibattito a fronte del delicato temperamento tra scelte soggettive e condizionamenti di categoria in capo al lavoratore dipendente. Il profilo 'garantistico' che emerge a partire dagli anni 50 rispecchia la corrente 'costituzionalista' della scienza giuridica, che, rileggendo le norme del Codice civile alla luce dei precetti della Carta, riconsidera il rapporto di lavoro fino alla maturazione delle dottrine 'istituzionalistiche' negli anni 60. La ricerca si snoda a partire da un solido impianto di fonti legislative e dottrinarie, con particolare riguardo alle Riviste giuridiche, restituendo una sintesi efficace del tema, in forma appropriata. Per tutte le ragioni già indicate, il testo è ritenuto degno di pubblicazione.

Prof. Gian Paolo Trifone (Correlatore).

**SOMMARIO:** 1.- L'Italia è «fondata sul lavoro»; 2.- Lo "shock" e la stagnazione dottrinale alla fine degli anni '40; 3.- Tra pubblicisti e privatisti; 4.- Le problematiche del diritto sindacale; 5.- La dottrina giuslavoristica tra gli anni '50 e '55. Verso il garantismo giuridico\*\*

### 1.- L'Italia è «fondata sul lavoro»

Conclusasi la seconda esperienza bellica mondiale, l'Italia si presentava sulla scena europea come un Paese sfiancato e allo stremo, che doveva urgentemente ripartire. Sul suo territorio si era combattuta anche una 'guerra civile'<sup>1</sup>, che aveva schierato su fronti opposti la popolazione, insieme ad uno scontro di marca ideologica che sembrava riprendere vita: le differenti visioni politiche aderenti al Comitato di liberazione nazionale, messe da parte durante la lotta comune contro il fascismo, riaffioravano specialmente in ambito economico-sindacale e nei luoghi di lavoro. Cambiamento e continuità è il binomio che meglio rappresenta le dinamiche, animate e conflittuali, che coloravano tutti i fronti all'interno della neonata Repubblica.

Se tra i suoi padri fondatori il cambiamento consisteva nella volontà diffusa di rigettare l'eventuale riproposizione di opzioni teorico-giuridiche e schemi ordinamentali antecedenti al conflitto, inclusi quelli di matrice liberale imputati di esser stati causa dell'avvento del regime<sup>2</sup>, la continuità non era affatto intesa come una mera riproposizione di principi ed istituti consolidati nei precedenti decenni. Indicava, piuttosto, la tendenza moderata a ritenerli ancora pilastri validi, ma su cui necessariamente incidere con gli opportuni correttivi e adattamenti per depurarli dagli elementi ideologici autoritari e liberticidi. Da questo angolo di osservazione,

---

\* Laureato presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli studi di Salerno.

\*\*Di seguito si utilizzano le seguenti abbreviazioni:

Il diritto del lavoro = DL; Il Foro padano = FP; Lavoro e Diritto = LD; Massimario di giurisprudenza del lavoro = MGL; Quaderni Fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno = QF; Rivista delle Società = RSoc; Rivista di Diritto commerciale = RDComm; Rivista di diritto del lavoro = RDL; Rivista di diritto privato = RDP; Rivista giuridica del diritto del lavoro e della previdenza sociale = RGL; Rivista italiana di diritto del lavoro = RIDL; Rivista trimestrale di diritto e procedura civile = RTDPC; Rivista italiana per le scienze giuridiche = RISG.

<sup>1</sup> Così definita, con riferimento alla lotta tra Resistenza e Repubblica sociale, da C. Pavone, *Una guerra civile. Saggio storico sulla moralità della Resistenza*, Torino 1994, spec. cap. 5.

<sup>2</sup> Cfr. G.P. Trifone, *Dallo Stato di diritto al diritto dello Stato. Giusformalismo e fascismo*, Torino 2019, p. 23 e ss. Sullo Stato liberale è fondamentale lo studio di P. Costa, *Civitas. Storia della cittadinanza in Europa*, v. 3, *La civiltà liberale*, Roma-Bari 2002.

l'istaurazione del nuovo sistema repubblicano riceveva il monito di avviare una transizione che sapesse evitare eccessivi e repentini balzi in avanti<sup>3</sup>.

Fu in questo confronto altamente dialettico, tra le differenti opzioni politiche e voci presenti all'interno dell'Assemblea costituente, che il diritto del lavoro dovette barcamenarsi nei suoi primi anni di rinascita post-corporativa. Se è vero che nella nostra Carta il lavoro esprime un tema centrale innalzato a principio fondamentale, è altrettanto vero che non prese corpo un'interpretazione univoca degli specifici canoni giuridici fissati in argomento, come appare evidente dall'analisi delle discussioni esplicitate nelle attività preparatorie e nelle relazioni delle sottocommissioni<sup>4</sup>.

È da sottolineare che, in sede di stesura, fra i tanti esperti di diritto nelle differenti materie non si registrò la presenza di accademici giuslavoristi ma solo di pratici che avevano fatto propria la disciplina 'sul campo'<sup>5</sup>. Tra i principali è d'uopo annoverare il leader del sindacato unico Giuseppe Di Vittorio, i cui interventi diventarono in breve punto di riferimento per un diritto tutto da costruire<sup>6</sup>.

Le formulazioni rimasero volutamente ampie al fine di smorzare e diluire le divergenze spuntate nel corso di dibattito redazionale. Seguendo tale linea, il costituente delegò *de facto* al legislatore il compito di scegliere concretamente le modalità con le quali applicare le norme riguardanti il diritto del lavoro, inserite sia nei Principi fondamentali che nel titolo afferente ai Rapporti economici. L'ampiezza di questi presupposti si prestò a sollecitare, da un lato, letture programmatiche delle statuizioni costituzionali, dall'altro a produrre lo sviluppo di un'interpretazione di indirizzo precettivo, orientata a spingere per l'immediata applicazione della fonte primaria<sup>7</sup>. In un periodo in cui, dopo un ventennio autoritario, l'ingerenza pubblicistica era percepita con non poche diffidenze<sup>8</sup>, rientravano in questo secondo filone le suggestioni di quanti individuavano nella normativa statuaria il fondamento per rendere effettiva la libertà e non per limitarla.

Con l'entrata in vigore della Carta costituzionale il problema che la *scientia iuris* si trovò ad affrontare fu principalmente quello di inquadrare e definire in che modo i cambiamenti politici avessero influito sul particolare settore giuridico, quali figure ed istituti del passato fosse possibile salvare e quali, invece, fosse necessario modificare per evitare il ritorno a un regime dittatoriale e per costruire una democrazia. Da subito si pose l'incognita dell'effettivo valore e

<sup>3</sup> Si approfondisce il tema delle continuità, anche di tipo istituzionale, in C. Pavone, *Alle origini della Repubblica. Scritti su fascismo, antifascismo e continuità dello Stato*, Torino 1995.

<sup>4</sup> Per comprendere la complessità dei dibattiti si rinvia a V. Falzone, F. Palermo, F. Cosentino, *La Costituzione della Repubblica Italiana illustrata con i lavori preparatori del segretariato generale della Camera dei deputati*, Roma 1949. Sulla genesi delle norme lavoristiche della Costituzione, cfr. L. Gaeta (cur.), *Prima di tutto il lavoro. La costruzione di un diritto all'Assemblea costituente*, Roma 2014. Sul lavoro nella Costituzione cfr. G. Branca (cur.), *Commentario della Costituzione*, Bologna-Roma 1975 (artt. 1-12), 1979 (artt. 35-40), 1982 (artt. 41-44). Sull'apporto della Costituzione ai fini del diritto del lavoro, cfr. C. Smuraglia (cur.), *La Costituzione, 70 anni dopo*, Roma, Viella, 2019; R. Pessi, *Il Diritto del lavoro e la Costituzione: identità e criticità*, Bari 2019.

<sup>5</sup> L. Gaeta, P. Passaniti, *La falsa partenza. 'Una vita difficile' per il diritto del lavoro nel dopoguerra*, in L. Zoppoli, A. Zoppoli, M. Delfino (curr.), *Una nuova costituzione per il sistema di relazioni sindacali?*, Napoli 2014.

<sup>6</sup> Cfr. F. Farina (cur.), *Le parole di Giuseppe Di Vittorio. La persona, il lavoro, il sindacato, la costituzione*, Roma 2016.

<sup>7</sup> A prescindere dal riferimento alla particolare disciplina, la questione è stata di recente analizzata da D. Luongo, *Il giudizio costituzionale*, in O. Abbamonte (cur.), *Il potere dei conflitti. Testimonianze sulla storia della magistratura italiana*, Torino 2015, 179 ss.

<sup>8</sup> A titolo d'esempio, il relatore Ghidini riguardo all'art. 39 Cost. affermò che «ci si è attenuti a quella dizione (secondo comma) in forma negativa perché si vuole che il sindacato sia completamente immune da qualsiasi influenza statale. Abbiamo voluto costituire un sindacato che fosse l'opposto del sindacato quale era nel regime passato. Per questo si è detto che l'unico vincolo verso lo Stato è la registrazione». Cfr. Falzone e al., *La Costituzione*, cit., art. 39 Cost. it, 83.

della reale incisività dei nascenti principi costituzionali<sup>9</sup>. Appariva importante perseguire l'obiettivo di sottrarre la disciplina ad un passato lontano per lo più deregolamentato, imperniato sul dogma illusorio della libertà formale tra i contraenti di un rapporto di lavoro.

I dibattiti si svolsero in un contesto politico-istituzionale in cui gli schieramenti della sinistra marxista<sup>10</sup> senz'altro vivevano il tema come ideologicamente centrale e imprescindibile. Dall'altra parte, nonostante subissero una *conventio ad excludendum* proveniente da altre forze politiche che il timore di cambiamento 'rivoluzionario' generato da proclami remoti e recenti aveva generato, tentavano di rimanere in scena offrendo il proprio contributo collaborativo alla costruzione della Repubblica. Negli anni successivi tali gruppi arrivarono persino a limitare la politica rivendicativa salariale della CGIL, onde scongiurare un'inflazione monetaria, vista come terreno scivolo e, al contempo, fertile per il ritorno ad un governo a guida ideologica d'estrema destra<sup>11</sup>.

## 2.- Lo "shock" e la stagnazione dottrinale alla fine degli anni '40

Nello sconvolgimento e nelle tensioni che caratterizzarono la rifondazione dello Stato italiano, il diritto del lavoro ha pagato il fatto di avere incominciato ad emanciparsi dagli altri rami del diritto, specie dal civile, e ad affermarsi come branca autosufficiente del sistema giuridico con un deciso ridimensionamento accademico, al punto che l'abrogazione dell'ordinamento corporativo rischiò di portare con sé la soppressione dello specifico settore come disciplina autonoma<sup>12</sup>.

Prova di ciò è riscontrabile in vari ambiti universitari, ove della decina di cattedre create durante il ventennio<sup>13</sup>, solo quattro resistettero alle epurazioni successive alla Liberazione: quelle di Luisa Riva Sanseverino a Pisa, di Giuliano Mazzoni a Firenze, di Renato Balzarini<sup>14</sup> a Trieste e di Antonio Navarra a Napoli, cui si aggiunse di lì a poco quella di Renzo Rava (privato dell'insegnamento nel 1938 in forza delle leggi razziali ed emigrato negli Stati Uniti) nella facoltà Cesare Alfieri di Firenze. Resta una questione spinosa comprendere come realmente furono gestiti gli incarichi d'insegnamento della disciplina dal Governo militare, nella parte del paese liberata dalle truppe alleate. Un recente contributo smentisce che siano avvenute cooptazioni provvisorie volte a sostituire i docenti gravemente compromessi con il regime, ponendo nuove e impegnative incognite sull'effettiva conduzione della vita accademica durante il biennio 43-45<sup>15</sup>.

La cattedra di diritto corporativo dell'Università di Bologna venne convertita in cattedra di diritto costituzionale. Il suo titolare, Ferruccio Pergolesi, già autore di un manuale di diritto corporativo nel 1935<sup>16</sup> e commentatore della prim'ora delle nuove norme giuslavoristiche

<sup>9</sup> G. Pera, *Problemi costituzionali del diritto sindacale italiano*, Milano 1960.

<sup>10</sup> Si usava denominare così PSI e PCI, secondo U. Romagnoli, *Il diritto sindacale e del lavoro in mezzo al guado*, in I. Stolzi (cur.), *Sindacati e diritto del lavoro tra dittature democrazie nell'Europa mediterranea e latina del XX secolo*, Milano 2019, p. 265 e ss.

<sup>11</sup> W. Tobagi, *La fondazione della politica salariale della CGIL*, in *I problemi del movimento sindacale in Italia 1943-1973*, Milano 1976.

<sup>12</sup> P. Ichino, *Giuseppe Pera inedito*, in RIDL, 1 (2006) 3-11.

<sup>13</sup> Per approfondire il tema F. Lanchester, *'Dottrina' e politica nell'università italiana: Carlo Costamagna e il primo concorso di diritto corporativo*, in LD, 1994, 49-76.

<sup>14</sup> Sfuggì all'epurazione nonostante la sua partecipazione attiva al regime fascista, in qualità di componente della Corporazione dei combustibili liquidi e carburanti e nominato in sostituzione di Ernesto Lama con Decreto del Duce del Fascismo, in G.U. del regno d'Italia, parte I, Roma 17 giugno 1939-XVII, p. 2743 e ss. Sulle problematiche attraversate dalle Università italiane durante la transizione M. Cavina (cur.), *Giuristi al bivio. Le Facoltà di giurisprudenza tra regime fascista ed età repubblicana*, Bologna 2014.

<sup>15</sup> A. Sinagra, *Sulla vicenda accademica di Vincenzo Sinagra*, in RIDL, 2 (2008) 89-96.

<sup>16</sup> F. Pergolesi, *Istituzioni di diritto corporativo*, Torino 1935.

contenute nel Codice civile<sup>17</sup>, mantenne in parallelo la docenza fino al 1949, anno in cui gli successe Tino Carnacini<sup>18</sup>.

Il dimezzamento delle cattedre non significava che nel secondo dopoguerra la materia, nelle Facoltà di Giurisprudenza, non continuasse a essere insegnata: il r.d.lg. del 27 gennaio 1944 n. 58 sostituì il corso di Diritto corporativo e di Legislazione sociale e del lavoro con quello di Diritto del lavoro, conservandone il carattere di materia fondamentale per i corsi di laurea in Giurisprudenza e in Scienze politiche. L'anomalia, piuttosto, risiedeva nel fatto che la disciplina venisse affidata variamente ad altri docenti strutturati in altri settori scientifici: a privatisti, come nei casi di Francesco Santoro Passarelli<sup>19</sup>, Cesare Grassetti<sup>20</sup> e Ludovico Barassi<sup>21</sup>; a pubblicisti (nell'Università di Roma l'incarico venne tenuto per un biennio da Guido Zanobini, ordinario di diritto amministrativo, e poi per un anno da Widar Cesarini Sforza, ordinario di filosofia del diritto); a giovani aspiranti professori (Ugo Natoli ottenne la cattedra presso l'Università degli studi di Messina<sup>22</sup>). La materia fu considerata quasi come una zavorra, circostanza che le avrebbe fatto acquisire la nomea di «Cenerentola delle cattedre di Giurisprudenza»<sup>23</sup>.

L'impressione che emerge dalla ricostruzione storica dei quadri accademici ad oggi disponibile è che, nella seconda metà degli anni '40, la dottrina giuslavoristica non fosse ancora in grado di elaborare lo "shock" subito dall'abrogazione del sistema corporativo. In gran parte dei principali manuali<sup>24</sup> pubblicati nel primo quinquennio del dopoguerra l'attenzione era rivolta principalmente alle innovazioni normative, certamente rilevanti, apportate dal nuovo Codice civile del 1942, poi dalle disposizioni sancite con il d.l. luogotenenziale del 23 novembre 1944 n. 369, infine dall'entrata in vigore della Costituzione.

In tali testi, al contrario, pare non esservi traccia di una riflessione, su continuità e discontinuità dal ventennio, svolta con il necessario distacco e di ampio respiro. Il tema, attualmente, rimane all'attenzione degli storici del diritto, che seguitano a discutere e ad approfondire criticamente la portata degli elementi di cesura<sup>25</sup> e quelli di persistenza<sup>26</sup> tra il caduto regime e il nuovo assetto.

In realtà, l'evoluzione della nostra cultura giuslavoristica, maturata nell'ultimo secolo, appare caratterizzata da un dibattito e confronto teorico sui suoi fondamenti, che delinea tre grandi profili di studio e di discussione: quello fra la concezione privatistica e pubblicistica

<sup>17</sup> F. Pergolesi, *Il contratto individuale di lavoro nella nuova codificazione*, Bologna 1942.

<sup>18</sup> Traggio le notizie dalla ricostruzione di P. Ichino, *I primi due decenni del Diritto del lavoro, I. Dalla Liberazione alla metà degli anni '50*, in RIDL, 2 (2007) 221-247.

<sup>19</sup> Il civilista dal 1943 al 1947 aveva insegnato questa materia per incarico nell'Università di Napoli pubblicando la prima edizione del manuale *Nozioni di diritto del lavoro*, Napoli 1945. Una cattedra di diritto del lavoro venne attivata nel 1947 a Roma, chiamandolo per alcuni anni per poi passare all'insegnamento del Diritto civile. Su tali vicende si rinvia a G. Suppiej, *Tradizione civilistica e Costituzione nel magistero giuslavoristico di Francesco Santoro-Passarelli*, in DL, 1 (1990) 3 ss.

<sup>20</sup> A lui fu affidata la cattedra presso l'Università di Milano. Cfr. Ichino, *I primi due decenni*, cit., 223.

<sup>21</sup> Docente di diritto civile all'Università Cattolica di Milano e che ebbe il compito di insegnare la disciplina per incarico fino al 1943. Per chiarimenti sul tema vedi P. Ichino, *Intervista a Luigi Mengoni*, in RIDL, 2 (1992) 109-123.

<sup>22</sup> Ichino, *I primi due decenni*, cit., 224.

<sup>23</sup> La formula fu coniata da G. Ardaù, *La Cenerentola delle cattedre di Giurisprudenza*, in DL, 1 (1947) 243-247.

<sup>24</sup> Riportati grazie a Ichino, *I primi due decenni*, cit., 225, elenca i manuali di F. Santoro Passarelli, *Nozioni di diritto del lavoro*, I ed., Napoli 1945; A. Navarra, *Corso di diritto del lavoro*, Napoli 1945; L. Riva Sanseverino, *Diritto del lavoro*, IV ed., Padova 1947; G. Ardaù, *Corso di diritto del lavoro*, Milano 1947; G. Mazzoni, A. Grechi, *Corso di diritto del lavoro*, Bologna 1946; L. Barassi, *Il contratto di lavoro*, Milano 1949.

<sup>25</sup> Sul punto cfr. U. Romagnoli, *Lavoratori e sindacati tra vecchio e nuovo diritto*, Bologna 1974, 214-217. Di recente lo studio di G. Cazzetta, *L'autonomia del diritto del lavoro nel dibattito giuridico tra Fascismo e Repubblica*, QF, 1999, 511-629.

<sup>26</sup> Di avviso contrario Lanchester, *'Dottrina' e politica*, cit.

della contrattazione collettiva, quello fra l'elaborazione contrattualistica e acontrattualistica del rapporto di lavoro, infine quello relativo alla 'funzionalizzazione' dell'impresa all'utilità sociale. Tale ultima problematica rinvia all'esercizio dei poteri imprenditoriali nell'interesse oggettivo dell'azienda, concettualmente distinto da quello personale del suo proprietario ed alle relative possibilità di controllo<sup>27</sup>. Si tratta di teorie distinte, ma legate sul piano logico e fenomenologico-dottrinale dai loro fautori<sup>28</sup>.

I profili di scontro e di contrasto tra imprenditori e lavoratori dal punto di vista della dottrina ricomparvero nel periodo di transizione tra l'era fascista e l'avvento della Repubblica. Se nella prima l'inglobamento dei sindacati nelle strutture pubbliche sembrò offrire una soluzione piana e ordinata, la seconda intendeva orientarsi verso meccanismi in grado di garantire i diritti alle strutture di rappresentanza e la possibilità di regolare i propri interessi svincolando lo Stato dall'esercizio di un'ingerenza determinante e delegando ad esso un ruolo di vigilanza. Nel XXI secolo alla luce della globalizzazione per i giuslavoristi si ripropone il problema della dimensione del diritto del lavoro, collocandosi in un recinto dai confini sempre più larghi e fluidi.

### 3.- Tra pubblicisti e privatisti

Dal secondo dopoguerra il principale argomento di disputa si imperniò sul tema dell'autonomia scientifica della materia giuslavoristica, ponendo come problema centrale l'inquadramento della disciplina nell'alveo del diritto pubblico, sulla falsariga dell'ultimo ventennio, o del diritto privato, ricalcando il percorso tracciato nel XIX secolo. Tale ripartizione, tutta di taglio dogmatico, era presentata dai sostenitori dell'una o dell'altra teoria come inconciliabile, mentre l'unico punto d'incontro era la volontà di staccarsi dal corporativismo, applicato fino a poco prima e di cui ancora riecheggiava un forte eco. Seguendo il corso di Economia politica a Roma nei primi anni '50, Romano Canosa aveva udito dal rettore Giuseppe Ugo Papi che «il corporativismo mussoliniano era il livello più alto raggiunto dalla scienza economica e l'unico vero rimedio contro l'egoismo liberale e l'autoritarismo socialista»<sup>29</sup>.

Dal punto di vista pubblicista, delineare un'appartenenza così netta del diritto del lavoro al diritto privato significava menomare la disciplina e negare la sua caratteristica di diritto mediano, denso di contaminazioni, con il rischio di un ritorno alla gracilità vissuta in epoca liberale. La convinzione muoveva gli studiosi di maggior spessore, tra cui possiamo indicare Costantino Mortati<sup>30</sup> come capofila<sup>31</sup>, che giunse a sostenere la qualifica in termini di interesse

<sup>27</sup> P. Ichino, *Il diritto del lavoro e il diritto civile nel secolo scorso. Il percorso tortuoso del diritto del lavoro tra emancipazione dal diritto civile e ritorno al diritto civile*, in RIDL, 1 (2012) 59 ss. Si tratta di una relazione presentata al Convegno dell'Associazione dei Civilisti Italiani svoltosi presso l'Università La Sapienza di Roma, 2 dicembre 2011, su cui V. Roppo, P. Sirena (curr.), *Il diritto civile, e gli altri*, Milano 2013, Atti del Convegno nazionale di studio sulle condizioni del lavoratore nell'impresa industriale.

<sup>28</sup> Fa eccezione a questa tendenza la tesi di G. Suppiej che coniuga una ricostruzione contrattualista del rapporto di lavoro con 'l'interesse oggettivo dell'impresa' distinto e prevalente rispetto a quello dell'imprenditore. Cfr. *La struttura del rapporto di lavoro*, 2 voll., Padova 1957-1963.

<sup>29</sup> R. Canosa, *Storia di un pretore*, Torino 1978, 8.

<sup>30</sup> C. Mortati, *Il lavoro nella Costituzione*, in DL, 1 (1954) 149-212 e vedi anche le analisi in L. Gaeta (cur.), *Costantino Mortati e "Il lavoro nella Costituzione": una rilettura*. Atti della Giornata di studio. Siena, 31 gennaio 2003, Milano 2005.

<sup>31</sup> Non va dimenticato il contributo di S. Pugliatti, *Proprietà e lavoro nell'impresa*, in RGL, 1 (1954) 135-152. «Vi invito a riflettere su un dato oggettivo elementare: il Codice del 1942 dedica un libro al lavoro; il libro 5° è tutto dedicato al lavoro, non al contratto di lavoro, al lavoro come fatto sociale disciplinabile e disciplinato, in primo luogo, da quel complesso di norme' (140). [...] Se vi sono fattispecie del rapporto non basate sul contratto, chi vuole salvare la dottrina contrattualistica, ad ogni costo, sarà costretto a dire che in prevalenza è il contratto la fonte di lavoro (141). Ormai con queste finzioni di volontà ci siano fatti i conti da moltissimi anni. E lasciamole da parte: la volontà non c'è... La fonte non è certamente contrattuale»

legittimo della posizione del prestatore d'opera nel rapporto di lavoro. Inoltre, questa linea di pensiero sosteneva che era lo stesso articolo 39 della Costituzione a ribadire la bontà, disponendo l'obbligo di registrazione dei sindacati presso gli uffici locali come presupposto per la stipula dei contratti collettivi aventi efficacia *erga omnes*<sup>32</sup>.

Degni di menzione appaiono gli argomenti di chi sosteneva che i principi di contemperamento e di collaborazione che permeavano gli istituti di diritto corporativo<sup>33</sup>, filtrati dalle influenze marcatamente ideologiche e burocratizzanti degli ultimi anni, potessero assicurare un'autonomia scientifica alla materia, sia dalla concezione meramente individualistica, che da quella statualistica. La qualifica ampia di Diritto del lavoro non implicava una *deminutio*, ma al contrario, oltre a contenere una rivendicazione di autonomia, lo ergeva a faro nella prospettiva delle costruzioni da farsi e a portatore di stabilità in tempi d'incertezza dovuti al complessivo mutamento in atto. È esplicativo, sul punto, un passaggio di Ubaldo Prosperetti, secondo cui «il profondo mutamento politico-istituzionale non può comportare una rifondazione totale della disciplina, nella quale si configurerebbe una bancarotta della scienza»<sup>34</sup>.

Nell'accesa dialettica teorica, all'opposto, i civilisti accusavano l'opzione dei colleghi pubblicisti di aver fornito un sostegno alle scelte autoritarie del regime, e di conseguenza optavano per l'accoglimento di uno strumento meno compromesso con scelte pregresse, per una soluzione di libertà da accogliere senza discussione insieme alla democrazia. La ricollocazione della disciplina nell'ambito privatistico rappresentava il modo più semplice per affermare una rigenerazione della scienza, accompagnata dalla presenza simultanea di principi giuridici di ordine patrimoniale immediatamente utilizzabili<sup>35</sup>.

All'interno di questa opzione si colloca Francesco Santoro Passarelli, unico autore che si addentrò nel tentativo di operare una ricostruzione analitica e sistematica della materia attraverso il suo pluriedito manuale *Nozioni di diritto del lavoro*<sup>36</sup>. Superando l'impostazione di mera esposizione dei principali cambiamenti politico-giuridici contemporanei, il giurista puntò a sostenere l'inquadramento del rapporto individuale di lavoro nell'alveo del diritto privato. Nella quarta edizione (1948) vi si trovano già riferimenti alla nascente Carta costituzionale e, in particolare, al principio *personalistico* sancito, che investiva e riguardava anche il lavoratore. Tale canone massimo era rappresentato come pilastro centrale al fine di conferire unità alla disciplina ed evidenziando molti cambi di prospettiva, personali e generali. La trattazione in materia di contratto collettivo comparve soltanto di seguito, quando il volume fu dato alle stampe per la quinta volta, nel 1951.

---

<sup>32</sup> Falzone e al., *La Costituzione*, cit., art. 39 Cost. 83-84. Vari studi sul tema appariranno nel decennio successivo: a proposito del dibattito sul punto, se la registrazione delle associazioni sindacali dovesse intendersi come un obbligo o come un onere, opta per la prima soluzione C. Esposito, *I sindacati nella Costituzione italiana*, in Id., *La Costituzione italiana*. Saggi, Padova 1954. Di avviso opposto L. Riva Sanseverino, *Diritto sindacale*, Torino 1951; P. Rescigno, *Il controllo democratico dei sindacati*, in *RSoc*, (1961) 789ss. Se dovesse considerarsi ammissibile l'acquisizione da parte di un sindacato della personalità giuridica secondo il diritto comune, si esprimeva in senso negativo C. Esposito, *Persona e comunità*, Il Mulino, (1966), 221-244; in senso contrario G. Zangari, *Principi di diritto sindacale nel sistema della Costituzione formale*, Milano 1962, seguito da Ead., *Lineamenti di diritto sindacale nel sistema della Costituzione materiale*, Milano 1964, composto da due volumi dedicati rispettivamente al sistema delle partecipazioni statali e alla riserva del procedimento di formazione del contratto collettivo. Dalla prolusione di Federico Mancini del 1963 la dottrina gius-sindacale cesserà di occuparsi dell'esegesi di quel dispositivo costituzionale, interrogandosi semmai sul come dovesse intendersi davvero e come esso potesse o dovesse essere riformato.

<sup>33</sup> Principi enunciati nella *Carta del lavoro* del 21 aprile 1927 disposizioni VII, XII, XXVI.

<sup>34</sup> U. Prosperetti, *Compiti degli studi di diritto del lavoro*, in *DL*, 1 (1946) 57-59.

<sup>35</sup> Cfr. Cazzetta, *L'autonomia*, cit., 600 e *passim*.

<sup>36</sup> F. Santoro Passarelli, *Nozioni di diritto del lavoro*, I ed., Napoli 1945. Cfr. l'accurata analisi di CAZZETTA, *L'autonomia*, cit., 609 e *passim*.

#### 4.- Le problematiche del diritto sindacale

Le difficoltà edificative e la situazione di stallo si manifestarono anche nel campo delicato e conflittuale del diritto sindacale, ove il cambiamento fu più incisivo. Dopo gli eventi del 25 luglio 1943 le strutture del corporativismo vennero smantellate e il sindacato unico fascista, ente di diritto pubblico nella sostanza, venne soppresso di lì a poco. La fascistissima legge sindacale n. 563 del 3 aprile 1926 rimase formalmente ancora in vigore con tutte le sue regole autoritarie, tra le quali il divieto di sciopero e la disciplina del contratto collettivo, avente forza di legge tra le parti e inderogabile dal contratto individuale, se non *in melius*. L'ordinamento sindacale fascista era svuotato di contenuto a seguito dell'eliminazione di tutti i suoi organismi ma non aveva ancora preso forma un nuovo sistema che lo sostituisse: in sostanza la situazione che emergeva era quella di un corporativismo senza corporazioni.

Manuali e studi monografici danno conto delle questioni di diritto transitorio nascenti dagli sconvolgimenti politici, tra cui quelle riguardanti la natura delle associazioni sindacali, gli effetti del contratto collettivo, la disciplina dello sciopero, le prospettive di riforma in conformità del dettato costituzionale. Il *Massimario di giurisprudenza del lavoro*, (organo d'informazione di Confindustria istituito nel 1924), e *Il diritto del lavoro*<sup>37</sup> (periodico fondato da Dario Guidi e Luigi Miglioranza nel 1927), due storiche riviste giuslavoristiche nazionali sopravvissute al regime corporativo, dedicarono a queste nuove questioni interventi significativi, per quanto non eccessivamente copiosi<sup>38</sup>. Inoltre, nelle prime cinque annate post-belliche dei due periodici, merita di essere segnalato il rilevante numero di articoli in tema sul potere di recesso del datore e sui suoi effetti, nonché sulla legge che aveva bloccato temporaneamente i licenziamenti<sup>39</sup> e i processi di epurazione<sup>40</sup>.

Immediati e soddisfacenti tentativi di ricostruzione tecnica e sistematica del diritto di sciopero alla luce della nuova Costituzione, secondo Pietro Ichino, «non si riescono a reperire»<sup>41</sup> e necessitano certamente di ulteriori approfondimenti storico-giuridici. Solo verso la fine degli anni '40, uscì un saggio di Santoro Passarelli del 1949<sup>42</sup> sul mutato assetto effettivo dei rapporti collettivi e una riflessione di Giuliano Mazzoni<sup>43</sup>. Del resto, questo silenzio può essere giustificato dalla seguente duplice considerazione: da un lato il rinvio alla legge ordinaria operato dalla 3ª sottocommissione per bilanciare le posizioni più restrittive con quelle che predicavano l'assolutezza del diritto<sup>44</sup>, dall'altro l'intrinseco e inevitabile collegamento dell'art. 40 della Costituzione con il precetto subito precedente.

Probabilmente quel tacere rifletteva la difficoltà del momento di trovare dei punti di sintesi, proprio mentre sulla questione della registrazione dei sindacati, per la stipula di contratti

<sup>37</sup> Durante la sua esistenza interromperà le proprie pubblicazioni solo tra il 1944 e il 1945.

<sup>38</sup> L. Riva Sanseverino, *Il contratto collettivo nella legislazione italiana*, in DL, 1 (1946) 3-7; G. Mazzoni, *Considerazioni sui possibili indirizzi di diritto sindacale in Italia*, in DL, 1 (1947) 177-182; F. Santoro Passarelli, *Verso la legge sindacale*, in DL, 1 (1949) 274-281; V. Carullo, *Sull'efficacia dei contratti collettivi post-corporativi*, in RTDPC, (1947) 513-521. La RTDPC (salvo sporadiche eccezioni) non ospiterà poi più alcun saggio di diritto sindacale o del lavoro dal 1948 al 1955.

<sup>39</sup> Disposto inizialmente da alcuni accordi interconfederali, era stato recepito in alcuni decreti legislativi, tra i quali quello del 21 agosto 1945 n. 523 e quello dell'8 febbraio 1946 n. 50. In proposito V. Simi, *L'estinzione del rapporto di lavoro*, Milano 1948, 20-22; G. Vincenzi, *Invalità ed effetti dei licenziamenti intimati in deroga alle norme sul blocco dei licenziamenti*, in MGL, (1949) 270-273.

<sup>40</sup> D.R. Peretti Griva, *Gli 'indesiderabili' e la possibilità della risoluzione del rapporto da parte dell'imprenditore*, in MGL, (1947) 109-111. Id., *La risoluzione del rapporto di lavoro ed il giudizio di epurazione*, in MGL, (1948) 20-21. Id., *L'arruolamento nelle brigate nere e la risoluzione del rapporto di lavoro*, in MGL, (1949) 68-69. A. Macchia, *Licenziamento in corso di giudizio epurativo per motivi diversi*, in MGL, (1949) 21-22.

<sup>41</sup> Sempre secondo la ricostruzione di Ichino, *I primi due decenni*, cit., 227.

<sup>42</sup> F. Santoro Passarelli, *Autonomia collettiva, giurisdizione, diritto di sciopero*, in RISC, (1949) 138-162 Ead., *Saggi di diritto civile vol. I*, Napoli 1961.

<sup>43</sup> G. Mazzoni, *La conquista della libertà sindacale*, Roma 1947.

<sup>44</sup> Cfr. Falzone e al., *La Costituzione*, cit., art. 40, 84.



collettivi aventi efficacia *erga omnes*, emergevano le perplessità e le diffidenze delle organizzazioni di settore e dei partiti politici in ordine a una risorta ingerenza statale. Della intensa problematicità insita in una materia scottante e particolarmente impegnativa da definire in punto di diritto si ricavano tracce significative negli atti della Costituente. Paradigmatiche le perplessità dell'on. Fabbri sul tema della conciliazione tra le associazioni rappresentative concorrenti e il sistema della rappresentanza: «In sostanza questi sindacati, a cui si riconoscono in teoria personalità giuridica e capacità per la stipulazione di contratti collettivi, perdono poi in concreto la loro autonomia ad un certo punto, quando si dice che devono essere rappresentati unitariamente, in proporzione degli iscritti [...] (sulla riserva di legge) se diciamo che la legge possa fare di più, lasciamo adito a quell'intervento ulteriore dello Stato che proprio si è voluto evitare»<sup>45</sup>.

Ecco anche in campo gius-sindacale il ritorno prepotente del conflitto tra la concezione privatistica del diritto del lavoro e una visione pubblicistica che, pur distanziandosi dal corporativismo di matrice fascista e da quello teorico di stampo democratico, condivideva con la precedente esperienza di governo la necessità di un'anima statalista per il diritto del lavoro, come soluzione idonea a soddisfare una duplice esigenza: garantire protezione del lavoratore subordinato da abusi, tuttavia evitando eccessive libertà nella consapevolezza di portare al collasso il nuovo sistema ordinamentale pluriclasse. Quest'ultimo appariva troppo debole e assoggettabile rispetto a rivendicazioni e pressioni politiche nazionali e internazionali di una sorta di 'lega proletaria'<sup>46</sup>. Timori che possiamo registrare in tema di sciopero nel contrasto tra studiosi di un certo calibro<sup>47</sup>, tra cui Francesco Carnelutti<sup>48</sup>, sostenitori della perdurante illiceità e negazionisti<sup>49</sup> dell'esistenza dello stesso, i quali esclusero la concepibilità dello sciopero come oggetto di un diritto<sup>50</sup>, ed altri giuristi, che si ritenevano, con differenti sfumature, più aperti allo spirito della nuova Costituzione<sup>51</sup>.

Costituisce un sintomo significativo della problematicità del periodo e della ricerca critica di strade da imboccare la raccolta e la ripubblicazione in volume degli scritti di diritto del lavoro e delle migliori elaborazioni precorporative, in particolare di quelli sui concordati di tariffe<sup>52</sup>. Per molti versi, quasi un 'ritorno al passato' o meglio il tentativo di salvare le riflessioni ancora spendibili. La volontà di riempire il vuoto legislativo e dottrinale per ora era supportata dalla riapparizione di vecchie elaborazioni.

## 5.- La dottrina giuslavoristica tra gli anni '50 e '55. Verso il garantismo giuridico

Dopo un primo quinquennio, fatto più di dubbi che di certezze, ne seguì un secondo che data la limitata produzione manualistica e i pochi convegni organizzati, seppur importanti<sup>53</sup>,

<sup>45</sup> Cfr. Falzone e al., *La Costituzione*, cit., art. 39, 84.

<sup>46</sup> Analisi sui timori dello sciopero politico e dei funzionari pubblici in Falzone e al., *La Costituzione*, cit., art. 40, 84-86.

<sup>47</sup> A. Sermonti, *Sul 'diritto' di sciopero e di serrata. Prospettive di legislazione italiana*, in DL, 1 (1948) 138. Id., *Il 'diritto' di sciopero e i suoi limiti*, in FP, 4 (1948) 145.

<sup>48</sup> Approfondimenti sul giurista e sulle sue posizioni sullo sciopero in U. Romagnoli, *Francesco Carnelutti e il diritto del lavoro*, in RTDPC, (1996) 419-444; G. Pera, *Francesco Carnelutti Giuslavorista*, in RIDL 1 (1996) 107-111; Cazzetta, *L'autonomia*, cit., 531-532.

<sup>49</sup> Lo rilevano criticamente G. Tarello, *Teorie e ideologie nel diritto sindacale. L'esperienza italiana dopo la Costituzione*, Milano 1967.

<sup>50</sup> F. Carnelutti, *Sciopero e giudizio*, in RDP, 1 (1949) 1-14.

<sup>51</sup> M. Ruini, *L'organizzazione sindacale ed il diritto di sciopero nella Costituzione*, Milano 1953; P. Calamandrei, *Significato costituzionale del diritto di sciopero*, in RGL, 1 (1952) 221.

<sup>52</sup> G. Messina. *IV Scritti di diritto del lavoro, Scritti giuridici*, Milano 1948.

<sup>53</sup> Tra i quali il Convegno nazionale di studi sindacali organizzato nell'ottobre 1949 dalla Camera di Commercio di Roma (Cazzetta, *L'autonomia*, cit., 611) e un Convegno di 'studi sindacali' svoltosi a Stresa nel 1950 (in RDL, 3 (1951), 1-4), dal 1950 al 1953; il primo congresso internazionale di diritto del lavoro svoltosi nel 1951 a Trieste

potrebbe indurre a pensare che si proseguisse sulla falsariga del precedente. Se non fosse per il fatto che nei primi anni '50 videro la luce altre due riviste, che si aggiunsero alle sopracitate, e che influenzarono significativamente la produzione giuslavoristica nei successivi trent'anni.

*In primis*, la *Rivista di diritto del lavoro*, fondata nel 1949 ed ispirata a una politica del diritto moderata, ma al tempo stesso compiutamente emancipata dall'eredità corporativa, fu orientata ad una visione contrattualistica del rapporto di lavoro ed a concezioni sindacali filo-CISL. Il Comitato di direzione era composto da giuristi di prestigio, tra i quali possiamo annoverare i nomi di Ludovico Barassi e Paolo Greco. Il primo, come civilista, attualmente riconosciuto quale padre del diritto del lavoro italiano, aveva espresso le sue posizioni chiaramente già negli anni '20<sup>54</sup>. Il secondo, autore di alcuni scritti in cui assunse un indirizzo istituzionista del rapporto di lavoro<sup>55</sup>, riconosceva il valore del contratto non senza qualche perplessità<sup>56</sup> dovuta al fatto di non riuscire ad equiparare il rapporto di lavoro a un vero e proprio rapporto di scambio. Al lancio del periodico aderirono lo stesso Francesco Santoro Passarelli, Giuliano Mazzoni, Ferruccio Pergolesi e Guido Zanobini. La carica di direttore responsabile della neonata rivista venne assunta da Vincenzo Carullo che risultò vincitore di cattedra tardivamente, soltanto nel 1956, confermando situazione di penuria di professori nella disciplina.

Appare molto rilevante l'elaborazione teorica coeva prodotta da due grandi civilisti attivi in quest'area. Francesco Santoro Passarelli, al fine di colmare gli spazi vuoti e gli impliciti rinvii lasciati dall'articolo 39 della Costituzione<sup>57</sup>, propose la nozione di interesse collettivo come indivisibile e appartenente a una categoria (intesa come formazione sociale intermedia), cui l'ordinamento stava consentendo di disporre mediante il contratto collettivo di diritto comune, fondato sulla nozione di autonomia privata collettiva. Luigi Mengoni pubblicò nel 1954 un saggio insistendo sulla distinzione tra obbligazioni di risultato e quelle di mezzi, che costituì un punto di riferimento fondamentale per tutte le successive costruzioni contrattualiste del rapporto di lavoro<sup>58</sup>.

Nel 1954 fu data alle stampe la *Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale*, fondata dall'avvocato della CGIL Aurelio Becca e ispirata alla politica del diritto della stessa, con un comitato di direzione altrettanto prestigioso. Ne facevano parte: Massimo Severo Giannini<sup>59</sup>, Vezio Crisafulli<sup>60</sup>, Carlo Smuraglia, Piero Calamandrei, Cesare Grassetti, Nicola Jaeger, Rosario Nicolò e Salvatore Pugliatti (a seguire furono cooptati Renato Scognamiglio e Ugo Natoli<sup>61</sup>). Il periodico fin dai suoi primi fascicoli inaugurò una vera e propria corrente della dottrina giuslavoristica tendente a valorizzare le norme costituzionali in quanto fondamento di un originale e più incisivo indirizzo da recepire nella disciplina. Per questo sarebbe stata identificata come corrente costituzionalista.

---

(in RIDL,3 (1951) 168-191) e un seminario fiorentino a porte chiuse sul progetto Rubinacci di legge sindacale nel 1953 (in RDL, 3 (1953) 28-36)

<sup>54</sup> O. Mazzotta, *Diritto del lavoro*, 2 ed. 2005, 41.

<sup>55</sup> Cfr. P. Greco, *Il contratto di lavoro*, nel *Trattato di diritto civile italiano*, dir. da F. Vassalli, Torino 1939.

<sup>56</sup> Secondo quanto risulta da una sua recensione al manuale *Nozioni di diritto del lavoro* di Francesco Santoro Passarelli; P. Greco, *Per una sistemazione dei principi del lavoro*, in DL, 1 (1949) 33-38.

<sup>57</sup> F. Santoro Passarelli, *Autonomia collettiva, giurisdizione, diritto di sciopero*, in RISG, (1949) 138-162.

<sup>58</sup> L. Mengoni, *Obbligazioni "di risultato" e obbligazioni "di mezzi" (studio critico)*, in RDCComm, 1 (1954) 185-209, 280-320, 366-396.

<sup>59</sup> Articolo di apertura della rivista M.S. Giannini, *Rilevanza costituzionale del lavoro*, in RGL, 1 (1950) 1-20.

<sup>60</sup> V. Crisafulli, *Appunti preliminari sul diritto al lavoro nella Costituzione*, in RGL, 1 (1951) 161-173.

<sup>61</sup> Autore di due monografie destinate a diventare pilastri per la corrente costituzionalista: *La situazione attuale del diritto del lavoro (appunti integrativi delle lezioni)*, Messina 1955 e *Limiti costituzionali dell'autonomia privata nel rapporto di lavoro*, Milano 1955.

Tanti temi trattati all'interno della rivista erano strettamente collegati con la realtà delle fabbriche e sviluppavano dibattiti dottrinali che, non senza qualche asprezza<sup>62</sup>, nel tempo produssero effetti nelle politiche legislative e nell'applicazione giurisprudenziale.

Si possono indicare ameno quattro argomenti precursori: la precettività immediata dell'art. 36 Cost. e la conseguente possibilità di assumere i minimi salariali fissati dai contratti collettivi nazionali post-corporativi come parametri per la determinazione della equa retribuzione<sup>63</sup>. La limitazione della facoltà di recesso *ad nutum* del datore di lavoro fondata sull'art. 4 Cost.it. e sui principi generali dell'ordinamento, nonostante l'apparente contraddizione con la norma *ex art.* 2118 del Codice civile<sup>64</sup>. L'elaborazione dottrinale in materia di liceità dello sciopero e delle sue manifestazioni<sup>65</sup> a cui corrispose un'opera di progressivo smantellamento giurisprudenziale della legislazione penale repressiva<sup>66</sup>. Le trattazioni in materia d'interposizione fraudolenta nel rapporto di lavoro<sup>67</sup>, che portò alla legge del 23 ottobre 1960, n. 1369, *Divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell'impiego di mano d'opera negli appalti di opere e di servizi*.

Alla neonata corrente che individuava nella Carta dello Stato il fondamento dell'autonomia della disciplina dal contratto di diritto comune, non mancarono le repliche di quella parte della dottrina contigua alle costruzioni dominanti negli anni '30<sup>68</sup>. Quest'ultima individuava la peculiarità del rapporto di lavoro nell'inserimento ("Eingliederung") del lavoratore nell'azienda<sup>69</sup>, intesa come ordinamento preesistente ad esso e dotata di una soggettività

<sup>62</sup> Sulla questione della 'giusta retribuzione' in senso contrario alle tesi sostenute dalla RGL: G. Massart, *L'art. 36 della Costituzione è norma programmatica e non precettiva*, in MGL, (1953) 65-70. Sulla questione del diritto di sciopero G. Ardaù, *Lo sciopero e la sua provvisoria disciplina giuridica*, in RDL, 1 (1952) 156-179. G. Pera, *La giusta retribuzione dell'art. 36 della Costituzione*, in DL, 1 (1953) 99.

<sup>63</sup> S. Pugliatti, *La retribuzione sufficiente e le norme della Costituzione*, in RGL, 1 (1950) 189-194; C. Smuraglia, *La determinazione della retribuzione da parte del giudice*, in RGL, 1 (1951) 82-88; D. Napoletano, *Natura ed efficacia della norma di cui all'art. 36 Cost, 1° comma, della Costituzione e sua rilevanza sui contratti individuali di lavoro*, in MGL, (1951) 217-219; U. Natoli, *Retribuzione sufficiente e libertà sindacale*, in RGL, 1 (1952) 255-256.

<sup>64</sup> U. Natoli, *Diritto al lavoro, inserzione del lavoratore nell'azienda e recesso ad nutum*, in RGL, 1 (1951) 105-119. Sulla base di uno studio delle fonti extra-legislative G. Giugni, *Verso il tramonto del recesso ad nutum: la disciplina interconfederale dei licenziamenti nell'industria*, in RDL, 1 (1953) 201-276, pubblicato anche come quaderno a sé stante della rivista.

<sup>65</sup> U. Natoli, *Adempimento e non collaborazione*, in RGL, 1 (1949-50) 35-61; P. Calamandrei, *Significato costituzionale del diritto di sciopero*, in RGL, 1 (1952) 223-244; C. Smuraglia, *Considerazioni sui limiti del diritto di sciopero*, in RGL, 2 (1961) 616-624. G. Giugni: *Aspetti e problemi del diritto di sciopero*, in DL, 1 (1950) 83-94; Id., *La lotta sindacale nel diritto penale*, in RGL, 1 (1951) 9-50. Sull'elaborazione dottrinale in materia di sciopero in questo periodo Tarello, *Teorie e ideologie*, cit., 123-130.

<sup>66</sup> E. Gallo, *Sciopero e repressione penale*, Bologna 1981.

<sup>67</sup> È d'obbligo riportare le due ricostruzioni di A. Cessari, *Sull'in fraudem legis agere nei rapporti di lavoro*, in RGL, 1(1952) 245-252, Id., *Intermediazione e interposizione nella prestazione di lavoro*, in RGL, (1955)170-174 che saranno alla base della sua monografia *L'interposizione fraudolenta nel diritto del lavoro*, Milano 1959.

<sup>68</sup> A titolo esemplificativo Greco, *Il contratto di lavoro*, cit., tema successivamente ripreso da R. Scogniamiglio, *Considerazioni sulla onerosità del lavoro subordinato*, in RGL, 1 (1960) 600-606 e *Lezioni di diritto del lavoro*, Bari, 1963, 51 e 105-119: «sembra miglior avviso discutere di rapporto piuttosto che di contratto di lavoro; ma nel senso lato, e del resto comunemente recepito dal linguaggio giuridico, in cui ci si vuole riferire ad un fatto della vita di relazione, ed in quanto tale rilevante. Che è nella ipotesi il fatto peculiare e nettamente caratterizzato del lavoro prestato alle altrui dipendenze». A seguire A. Torrente, *I rapporti di lavoro. Parte generale*, Torino 1966, 87-98.

<sup>69</sup> Parlando a nome della "vecchia guardia della Rivista" (Il diritto del lavoro) C. Arena, *Il nuovo diritto del lavoro*, in DL, (1942) 21 ss.: «E' da sedici anni che siamo impegnati nella formazione di un diritto del lavoro "corporativamente qualificato" [...] quello che ricercavamo non era il diritto del rapporto contrattuale di lavoro, dell'individualismo economico e giuridico; era il diritto del lavoro produttivo riproposto al centro dell'economia; era già quindi, più che il diritto del lavoro, diritto dell'economia corporativa; era il lavoro "organizzato nell'impresa", era la "ricostruzione dell'unità" di impresa e lavoro».

propria, con un interesse distinto da quello dell'imprenditore<sup>70</sup>. Sulla base di tale prospettiva il rapporto nasceva dal contratto ma viveva nell'istituzione e l'inserimento era, nello stesso tempo, fonte dei poteri del datore di lavoro nei confronti dei subordinati, nonché dei limiti per l'attuazione dell'interesse dell'impresa composta nella sua interezza da elementi oggettivi e soggettivi. La correlazione obbligata con l'unità della produzione nazionale erano ormai solo un ricordo.

Silenziosa negli anni '40, la corrente istituzionista si risvegliò dal letargo, proprio per reagire alle gravi violazioni a cui si assisteva nelle aziende cercando una convergenza di intenti con il giuslavorismo di sinistra. Un esempio di questi episodi risale al dicembre del 1951, quando l'ingegnere Santhià, direttore dei servizi sociali della Fiat, fu licenziato con un provvedimento intimato a causa dell'«incompatibilità del suo essere iscritto al partito comunista con le funzioni assegnategli in azienda»<sup>71</sup>. Le proposte formulate vertevano su una lettura orientata degli articoli 2086, 2103, 2104 e alcuni altri del c.c., da porre a fondamento di limitazioni da attivare nei confronti del potere esercitato dall'imprenditore e funzionalizzandolo all'interesse oggettivo dell'impresa<sup>72</sup>. La corrente ascrivibile alla RGL si mostrò interessata a questa convergenza, *de facto* pubblicistica, ipotizzandola come soluzione per limitare l'abuso dei poteri del datore di lavoro nelle unità produttiva, a cui dava man forte l'impostazione meramente contrattualistica, rivelandosi puramente formale e poco attenta alle norme della Carta costituzionale<sup>73</sup>.

Diversi giuristi appartenenti alle due correnti organizzarono un Convegno nazionale, intitolato «La tutela delle libertà nei rapporti di lavoro» nel novembre 1954<sup>74</sup>, sulla scia del precedente incontro organizzato nello stesso anno nei mesi precedenti, provocatoriamente sempre a Torino, dalla Società Umanitaria di Milano<sup>75</sup>. Proprio in siffatte occasioni, Giuseppe Di Vittorio, costituente e leader sindacale della CGIL, ripropose l'idea, già annunciata qualche anno prima<sup>76</sup>, di uno *Statuto dei lavoratori* che facesse rispettare le libertà democratiche all'interno delle fabbriche, che le elaborazioni dottrinali prodotte in tempo successivo avrebbero riempito di contenuto. Da rilevare, in realtà, che la proposta fu partorita più con intenti politici, che non strettamente giuridici, e che constava di soli quattro articoli, composti

---

<sup>70</sup> Ricostruisce i «fervori» per l'impresa, in una nuova stagione del diritto commerciale, P. Grossi, *Scienza giuridica italiana. Un profilo storico. 1860-1950*, Milano 2000, 253-256.

<sup>71</sup> Cit. su questo caso e su numerosi altri analoghi di licenziamenti esplicitamente intimati per motivi politico-sindacali, registratisi nei primi anni '50. Ci si può risalire grazie all'intervento del membro della Commissione interna della Fiat Grandi Motori, Arnoldo Ciuti negli *Atti del Convegno nazionale di studio sulle condizioni del lavoratore nell'impresa industriale*, Milano, Salone degli affreschi 4-5-6 giugno 1954, editi a Milano 1954, 156-159.

<sup>72</sup> Per una esposizione organica e sintetica al tempo stesso di questa costruzione, aggiornata al nuovo ordinamento cfr. R. Balzarini, *Relazione introduttiva*, in *Atti del Convegno su La tutela delle libertà nei rapporti di lavoro. Torino, 20-21 novembre 1954*, Milano 1955. In quel convegno su questa linea W. Cesarini Sforza (34-41) L. Miglioranza (67-72). Nel frattempo, M. F. Rabaglietti in alcuni articoli pubblicati sulla RGL, 1 (1958); 1 (1954) 11-33 e successivamente trasposti nel suo studio monografico *Il recesso dell'imprenditore dal rapporto di lavoro*, Milano 1957, 48-71.

<sup>73</sup> F. Santoro Passarelli, *Nozioni di diritto del lavoro*, Napoli 1969, scrive che «alle norme regolanti direttamente il rapporto di lavoro la Costituzione non apporta sostanziali innovazioni». Sempre sulla scarsa attenzione alla Costituzione da parte di molti civilisti, U. Romagnoli, *La Costituzione delegittimata*, in RTDPC, (2003).

<sup>74</sup> *Atti del Convegno su La tutela*, cit., definito nell'*Introduzione* «amichevole incontro di giuristi per dibattere taluni problemi di particolare attualità oggi in Italia e al tempo stesso di notevole interesse teorico».

<sup>75</sup> Società Umanitaria (o L'Umanitaria) Istituto milanese di beneficenza e di cultura fondato come persona giuridica di diritto privato nel 1893, con il lascito di circa 12 milioni di lire del filantropo Prospero Moisè Loria (1814-1892), allo scopo (tuttora perseguito dall'istituzione) di giovare all'educazione e all'istruzione professionale dei meno abbienti. Cfr. <https://www.umanitaria.it/storia/la-nostra-storia> (consultato il 1 febbraio 2021).

<sup>76</sup> Traggio notizie a riguardo dagli archivi dei quotidiani Lavoro (1903-1992), 13 dicembre 1952, e L'Unità (1924-2000), 11 ottobre 1952.

da formulazioni di principio, nel tentativo di raccogliere l'assenso e l'interesse delle altre sigle sindacali allo sviluppo di quell'idea.

Il comitato promotore<sup>77</sup> del Convegno torinese era composto da membri attivi in seno alla corrente istituzionista e nella nuova sinistra giuslavoristica, la prima rappresentata dall'antica *Il Diritto del lavoro* e la seconda dalla giovane *Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale*. Rimasero totalmente assenti gli studiosi di orientamento contrattualista e negli atti non si trova menzionata la *Rivista di diritto del lavoro*.

La dottrina sociale cattolica fu permeata dalla possibile convergenza delle due correnti, iniziando a identificare l'azienda come «comunità d'impresa»<sup>78</sup>, il lavoratore quale «coproduttore e soggetto» del luogo di produzione. Quest'ultimo doveva considerarsi ordinato al «perseguimento del bene comune», inoltre si propugnava una «democrazia economica» destinata a realizzarsi con forme avanzate di «azionariato operaio»<sup>79</sup>. Tale fascinazione scaturì presumibilmente, dopo la rottura del 'Patto di Roma', quando doveva ancora delinarsi con precisione la nuova linea di politica del diritto della CISL.

Nella seconda metà degli anni '50, appaiono significative del dibattito teorico e delle tensioni del momento le testimonianze relative al confronto di orientamenti giuridici tra Costantino Mortati e Francesco Santoro Passarelli<sup>80</sup>, avvenuto durante il Congresso di Taormina del 1954. All'interno di un'analisi accademica, l'esito del concorso a cattedra di diritto del lavoro del 1956 mostrava indizi di una posizione ancora dominante della corrente contrattualistica<sup>81</sup> e le cattedre furono nella quasi totalità assegnate a giuristi provenienti dall'area privatistica<sup>82</sup>.

Nel mentre, stava emergendo un'ala di sinistra della corrente contrattualista, destinata ad assumere un peso decisivo nelle future vicende accademiche e negli sviluppi legislativi e dottrinali della disciplina, intrecciandosi con la scuola degli studi giuslavoristici della CISL. Essa, a Firenze, formò giovani di gran valore, tra cui Federico Mancini e Gino Giugni, pronti a guardare a nuovi scenari del *jus*.

I due si erano conosciuti nell'autunno 1951 sulla nave che li traghettava rispettivamente all'Università di Chicago e del Wisconsin, entrambi titolari di una borsa di studio *Fulbright*<sup>83</sup>, convinti già alla partenza della necessità di un diritto del lavoro che dovesse proteggere efficacemente la parte debole del rapporto e che per ottenere tale risultato non occorresse affatto ricorrere alla concezione istituzionista dell'impresa. Arricchiti da questa esperienza formativa tornarono dagli Stati Uniti rafforzati ed in grado di sviluppare proficuamente

<sup>77</sup> Negli *atti del Convegno su La tutela*, cit., è presentata così la composizione del comitato: R. Balzarini (per la *Rivista di diritto internazionale e comparato del lavoro*) - N. Jaeger (*Rivista giuridica del lavoro*) - L. Miglioranzi (*Il diritto del lavoro*) - V. Crisafulli (l'Associazione Italiana Giuristi Democratici) - W. Cesarini Sforza, M.S. Giannini, C. Grassetti, C. Mortati, D. Peretti Griva, S. Pugliatti.

<sup>78</sup> Usato anche da Pio XII, *Discorso di sua santità Pio XII ai componenti ai componenti il Consiglio nazionale della U.C.I.D. (Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti)*, 31 gennaio 1952. Il discorso si legge in [https://www.vatican.va/content/pius-xii/it/speeches/1952/documents/hf\\_p-xii\\_spe\\_19520131\\_impreditori-cattolici.html](https://www.vatican.va/content/pius-xii/it/speeches/1952/documents/hf_p-xii_spe_19520131_impreditori-cattolici.html) (visionato il 17 febbraio 2021).

<sup>79</sup> Intervento del vicepresidente della Acli di Milano L. Lavor, *Atti del Convegno su La tutela*, cit., 82-86, recante ampie citazioni dal discorso di Pio XII alle tabacchine del 1953.

<sup>80</sup> Sulla contrapposizione in quel simposio tra i due autori cfr. Cazzetta, *L'autonomia*, cit., 620-629.

<sup>81</sup> Diversa valutazione sull'esito del Congresso di Taormina del 1954 in A. Navarra, *Le speranze (sinora) deluse*, in *RDL*, 1 (1955) 140, secondo cui «la contrapposizione di opposte tendenze fu così decisa, che si poté parlare di crisi del diritto del lavoro».

<sup>82</sup> Nel 1956 vinsero il concorso a cattedra di diritto del lavoro Renato Corrado, Vincenzo Carullo e Giorgio Ardaù, secondo quanto riportato da P. Ichino, *Intervista a Gino Giugni*, in *RIDL*, 1 (1993) 427.

<sup>83</sup> Nata per volontà di James William Fulbright che, ai tempi senatore dell'Arkansas, nel 1946 promosse una legge che stabiliva che parte dei fondi dovuti agli USA per residui di guerra fossero usati per borse di studio al fine d'incrementare gli scambi tra studiosi e studenti statunitensi e i loro colleghi degli altri paesi. La legge ha avuto attuazione dal 1946 in poi in numerosi paesi, tra cui l'Italia.

Cfr. <https://www.treccani.it/enciclopedia/james-william-fulbright/> (5 febbraio 2021).

quell'idea<sup>84</sup>. Avevano maturato anche una concezione nuova del diritto e dello Stato, del ruolo creativo che in esso potevano svolgere le formazioni intermedie e le associazioni sindacali. Ad una visione a partecipazione democratica si legava la questione dell'autonomia collettiva e soprattutto l'impostare diversamente i sistemi di relazioni industriali, in maniera disincantata rispetto agli schemi della dogmatica tradizionale propria della cultura giuridica europeo-continentale. Appariva, piuttosto, fondamentale ed urgente la necessità di allargare più realisticamente lo spettro d'indagine, coniugando nel contesto storico-politico lo studio del diritto del lavoro con quello dell'economia e della sociologia. Queste idee portanti della loro produzione giuridica, si possono rilevare in embrione in un noto articolo scritto a quattro mani<sup>85</sup>.

Nella metà degli anni '50 i due giuristi lavorarono a due monografie destinate a costituire altrettanti punti di riferimento fondamentali nei decenni successivi. Nel 1957 fu pubblicata quella di Federico Mancini sulla responsabilità contrattuale del prestatore di lavoro<sup>86</sup>; nel 1960 quella di Gino Giugni sull'autonomia collettiva come fonte di un ordinamento intersindacale originario, capace cioè di reggersi anche senza il fondamento offerto dall'ordinamento statale, basandosi ampiamente sulla teoria degli ordinamenti di Santi Romano<sup>87</sup>. Nel 1963, l'approccio alle tematiche si invertì: il giurista ligure diede alle stampe il contributo monografico per la costruzione contrattualistica della nozione di mansione e di qualifica nel rapporto di lavoro<sup>88</sup>. Non meno rilevante fu la pietra tombale posta dalla prolusione bolognese di Mancini sulla costruzione pubblicistica del contratto collettivo<sup>89</sup>.

È dai loro primi scritti della metà degli anni '50 che nacque il contrattualismo laburista, colonna portante del garantismo giuridico ed indirizzato ad un moderato intervento legislativo degli anni successivi<sup>90</sup>. Quando, poi, nel corso degli anni '60, l'ordinamento statale mostrò interesse a ristabilire i contatti con la realtà del sistema di relazioni sindacali, gli stessi autori furono impegnati in prima persona nella invenzione di forme di collegamento organico, in grado di far rifluire nell'assetto statale il diritto spontaneamente prodotto dall'ordinamento intersindacale e dalle fonti extra-legislative, senza che ne derivasse un'inibizione della sua spontanea capacità di sviluppo<sup>91</sup>.

Le teorie costituzionalistiche e istituzionalistiche minoritarie in prima battuta, sconfitte da una visione privatistica della materia e contrattualistica del rapporto di lavoro, furono in grado di influenzare l'avvento di una corrente costrattualistica nuova, orientata a sinistra, sotto certi aspetti inevitabilmente compromissoria ma attenta alla realtà sociale e alle condizioni dei lavoratori nelle fabbriche, decisa ad ottenere questi risultati mantenendo l'autonomia collettiva delle formazioni intermedie affinché, senza l'intervento dello Stato, potessero regolamentare i rapporti di lavoro. Era una dimostrazione di come le correnti non potessero considerarsi blocchi monolitici, rigidi e autosufficienti, ma sempre ricche di sfumature legate ai diversi soggetti agenti, e di come l'elaborazione legislativa e giurisprudenziale potesse risultare più florida dal

<sup>84</sup> Scrisse due saggi ispirati dai suoi studi americani F. Mancini, *Rapporto di lavoro e responsabilità del committente nella common law*, in RDL, 1 (1952), 404-452; *La consideration nel diritto nordamericano dei contratti*, in RTDPC, (1953) 1039-1070.

<sup>85</sup> Cfr. F. Mancini e G. Giugni, *Per una cultura sindacale in Italia*, Il Mulino, 1 (1954), 28-45.

<sup>86</sup> F. Mancini, *La responsabilità contrattuale del prestatore di lavoro*, Milano 1957.

<sup>87</sup> G. Giugni, *Introduzione allo studio dell'autonomia collettiva*, Milano 1960. In materia di diritto sindacale Id., *Spunti sull'interpretazione del contratto collettivo* (nota a Cass. 18 febbraio 1956 n. 472), in RDL, 2 (1957) 169-184.

<sup>88</sup> G. Giugni, *Mansioni e qualifica nel rapporto di lavoro*, Napoli 1963.

<sup>89</sup> F. Mancini, *Libertà sindacale e contratto collettivo erga omnes*, in RTDPC, (1963) 570-596.

<sup>90</sup> Su questi temi e sull'«astensionismo legislativo» si rinvia a L. Gaeta, *Dal boom al "sessantotto": i pochi anni del garantismo giuridico*, in *Storia (illustrata) del diritto del lavoro italiano*, Torino 2020, 107-124.

<sup>91</sup> G. Giugni, *Introduzione allo studio dell'autonomia collettiva*, Milano 1960.

dialogo o dalle anticipazioni elaborate da una dottrina capace di affrontare le questioni emergenti dalla vita della collettività e sensibile alle problematiche *de jure condendo*.

Le basi delle ricostruzioni maggioritarie successive e del garantismo giuridico era state gettate.

**Abstract:** Cambiamento e continuità è il binomio che meglio descrive le dinamiche, animate e conflittuali, che coloravano tutti i fronti all'interno della neonata Repubblica nel secondo dopoguerra. A maggior ragione tale contrapposizione si presenta in materie a forte densità ideologica come il Diritto del lavoro e il Diritto sindacale, caratterizzate dall'impostazione corporativista durante il 'ventennio', e che nel mutato contesto politico necessitano di (ri)trovare una propria autonomia scientifica. Questo articolo tenta di operare una panoramica ricostruttiva delle principali impostazioni dottrinali che contraddistinsero il diritto del lavoro nel secondo dopoguerra, tramite l'analisi di riviste e degli scritti maggiormente diffusi. Obiettivo è avviare una riflessione sull'influenza che le differenti voci accademiche ebbero sulla disciplina, sia nell'immediato, ove è necessario fare i conti con l'applicazione dei nascenti principi costituzionali, sia nel decennio successivo caratterizzato dalle epocali riforme giuslavoristiche negli anni del 'garantismo giuridico'.

Change and continuity is the combination that best describes the animated and conflicting dynamics that coloured all the fronts within the newborn Republic after World War II. All the more reason this contrast occurs in subjects with a strong ideological density such as labour law and trade union law, characterized by the corporatist approach during the 'twenty years', and in which the changed political context needs to (re)find their own scientific autonomy. This article attempts to provide a reconstructive overview of the main doctrinal approaches that characterized labour law after the Second World War, through the analysis of magazines and the most popular writings. The aim is to start a reflection on the influence that the different academic voices had on the discipline, both immediately where it is necessary to deal with the application of the nascent constitutional principles, and in the following decade characterized by the epochal labour law reforms in the years of 'legal guarantee'.